

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 21 DEL 31 MAGGIO 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **ACCONTO IMU ENTRO IL 17 GIUGNO 2024**

Il 17.06.2024 (in quanto il 16 cade di domenica) scade il termine di versamento dell'acconto IMU per il 2024. Si riepilogano quindi la disciplina generale di tale imposta così come le più recenti novità che la interessano, anche ai fini reddituali.

- **CONVERSIONE D.L. 39/2024**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024 è stata pubblicata la [Legge 67/2024](#), di conversione del c.d. "**Decreto blocca Superbonus**" (D.L. 39/2024), in vigore dal 29.05.2024 e che ha limitato per il futuro le opzioni alternative alla fruizione delle detrazioni per le agevolazioni edilizie, stabilendo al contempo **modifiche a norme esistenti su diversi ambiti**. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

- **ECOINCENTIVI AUTO, MOTO E TAXI: PIATTAFORMA ATTIVA DAL 03.06.2024**

E' stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio](#) il **DPCM 20 maggio** con **Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti**. A tal proposito sul sito [Ecobonus.mise.gov.it](https://www.ecobonus.mise.gov.it) sono pubblicate le regole per il nuovo incentivo. La **piattaforma** per le prenotazioni **sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00**. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la misura.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 24.05.2024 AL 07.06.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Influencer agente di commercio per la Cassazione**

Per la promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social, **l'attività dell'influencer è inquadrabile come rapporto di agenzia** per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi **previdenziali ad Enasarco**. E' quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma 2615/24 del 4 marzo.

Nella decisione del giudice si conferma che **l'attività degli influencer contrattualizzati**, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del Codice civile (rapporto di agenzia) in quanto svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita, con compenso determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine. Nello specifico il Tribunale osservava che:

- ◆ L'influencer poteva anche concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social così che per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come "direttamente procurato" dall'influencer;
- ◆ il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete, il concetto di zona geografica non ha valore ma la "zona" non deve essere necessariamente geografica, e può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell'influencer la "zona" è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di followers;
- ◆ risulta irrilevante che l'influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l'acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
- ◆ irrilevante anche che il contratto prevedesse che "l'influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza e autonomia", in quanto caratteristiche tipiche anche dell'agente.

### **Part time verticale: turni da specificare nel contratto di assunzione**

Nella sentenza 11333/2024 del 29 aprile scorso la Cassazione ha ribadito **l'obbligo per il datore di lavoro di indicare nel contratto di lavoro part time gli orari dei turni** con la collocazione oraria per garantire al lavoratore la possibilità di godere e organizzare il tempo residuo. Non è sufficiente rimandare a un piano prestabilito di turni, indicando il numero complessivo di ore e di turni nell'anno e nel mese. La Cassazione conferma la pronuncia d'appello sul ricorso principale in quanto la previsione del Ccnl per cui la comunicazione degli orari dei turni di lavoro effettuata annualmente può essere valida per il personale a tempo pieno ma non per il part time, come previsto dal D.Lgs 81/2025.

La Suprema Corte ricorda che la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter



consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.

Veniva anche accolta la richiesta del lavoratore di una definizione dei turni da parte del giudice, aspetto che la Corte di appello aveva respinto giudicandolo di competenza unicamente delle parti in causa. In assenza di definizione, affermano gli Ermellini, il giudice deve intervenire.

### Riscatto periodi contributivi istruzioni INPS

E' stata pubblicata il **29 maggio la circolare 69 2024** con le istruzioni operative sulla **nuova pace contributiva** ovvero la possibilità prevista dalla legge di bilancio 2024, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi. **L'onere è interamente deducibile dal reddito.**

Si ricorda che la facoltà può essere esercitata da:

- ◆ lavoratori pubblici e privati
- ◆ iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive ed esclusive;
- ◆ che abbiano iniziato a versare a partire dal 1° gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo

L'Istituto chiarisce anche che:

- ◆ non si tiene conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi i periodi di riscatto sono cumulabili;
- ◆ per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore.

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- ◆ web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Ricongiunzioni e riscatti" > Area tematica "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" > "Riscatti";
- ◆ Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- ◆ tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto

### Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la **remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023 è imponibile secondo le regole ordinarie**. Una società ha formulato un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "**remunerazione aggiuntiva**" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba



essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del periodo pandemico covid.

L'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi ha chiarito che la Remunerazione Aggiuntiva 2023:

- ◆ pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP.
- ◆ E' considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale, in quanto mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.
- ◆ Concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie.

### **Decreto Salva casa: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.05.2024 n. 124, [il Decreto legge del 29.05.2024 n. 69 \(c.d. Decreto Salva casa\)](#) contenente **misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**. Le misure contenute nel decreto, in vigore dal 30 maggio, sono volte a:

- ◆ semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica;
- ◆ rilanciare il mercato della compravendita immobiliare;
- ◆ consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche **mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie**, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

In particolare, si tratta di misure finalizzate a rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. Lo scopo è anche quello di tutelare il legittimo affidamento dei proprietari che, avendo legittimamente acquistato immobili in assenza di irregolarità risultanti da atti pubblici, si trovano nell'impossibilità di alienare i propri immobili, in forza della normativa sopravvenuta. Ecco alcune delle misure previste

- ◆ **Strutture Amovibili Durante l'Emergenza Covid:** Viene prevista la possibilità di **mantenere le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative** durante l'emergenza Covid-19, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e nel rispetto delle normative vigenti.
- ◆ **regolarizzazione delle cd. "lievi difformità edilizie"**
- ◆ **Semplificazione delle opere di protezione solare**
  - **Porticati:** Viene inclusa la possibilità di realizzare porticati, oltre alle logge, senza bisogno di autorizzazioni specifiche
  - **Tende e pergole:** Vengono semplificate le norme per l'installazione di tende da sole, tende a pergola con telo retrattile o elementi di protezione solare mobili. Queste strutture non devono creare spazi chiusi e devono armonizzarsi con l'estetica dell'edificio.

### **APS: quote di iscrizioni e chiarimenti ADE**

Con Risposta a interpello n. 115 del 24 maggio 2024 le Entrate chiariscono che **non sono oggetto di imposizione le quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti**, non associati, di APS che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l'APS è parte.

Nel caso di specie, l'APS è la sezione territoriale di un APS a carattere nazionale, la quale ha modificato il proprio statuto per adeguarlo alle disposizioni di carattere fiscale del Codice del



Terzo settore e, tra gli effetti di tale modifica, figura la previsione che i membri delle Sezioni, indicati come tesserati, siano distinti in associati e iscritti. Si chiede dunque se sono considerati proventi commerciali:

- ◆ le quote di iscrizione versate dagli iscritti, privi di diritti partecipativi, parte delle quali viene a sua volta trasferita a titolo di tesseramento della singola persona all'APS nazionale;
- ◆ i versamenti periodici di corrispettivi specifici, effettuati dai medesimi iscritti, per la fruizione delle attività educative proposte nel corso dell'anno dalla Sezione territoriale.

Nel rispondere, sentito anche il Parere del Ministero del Lavoro, le Entrate confermano che per gli iscritti

- ◆ quote di iscrizione: entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo dell'ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti. L'irrelevanza reddituale riguarda:
  - ✓ la quota di iscrizione annuale all'APS propriamente intesa,
  - ✓ la parte del versamento che l'APS raccoglie e trasferisce all'APS nazionale quale quota di tesseramento annuale del proprio iscritto.
- ◆ Corrispettivi specifici per le attività educative: proventi che possono fruire della de-commercializzazione (sempre che gli iscritti siano tesserati all'APS nazionale)

### Scoperta Imprenditoriale: modifiche all'allegato 10 sulla rendicontazione

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 contenente le regole per la misura agevolativa "Scoperta imprenditoriale". Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca *Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione*.

Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale.

### CIN affitti brevi: piattaforma al via dal 3 giugno

Con un comunicato stampa del 30 maggio il Ministero del Turismo informa del fatto che "*arriva il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al decreto sull'interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR)*". **Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:**

- ◆ la pubblicazione degli annunci
- ◆ e l'esposizione all'esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma tramite identità digitale, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in due fasi:

- ◆ una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità



- ◆ e una fase a regime.

**La sperimentazione della piattaforma inizierà con la Puglia a partire dalle ore 9:00 di lunedì 3 giugno 2024.** In seguito, sul sito del Ministero, sarà data notizia dell'attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l'intero territorio nazionale.

### **Cessione bonus edilizi: Poste annuncia il blocco dal 30 maggio**

Con un comunicato di ieri, Poste Italiane informa del fatto che a partire dal 30 maggio 2024, non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione di crediti d'imposta. La Decisione deriva dalla recente conversione in legge del DL n 39/2024(DL Superbonus) che ha ridotto drasticamente le opzioni alternative alle detrazioni da bonus edilizi.

Ricordiamo che la piattaforma di Poste era stata riaperta dal 3 ottobre scorso, ma con avviso pubblicato sulla piattaforma dedicata proprio al trasferimento degli sconti fiscali avverte che "non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione dei crediti di imposta". Sarà possibile seguire l'avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare l'eventuale documentazione richiesta a integrazione di quanto già inviato.

*Concludiamo informando che, per quanto riguarda il Fondo FRI Turismo per la riqualificazione, l'efficienza energetica e sismica, il superamento delle barriere architettoniche di alberghi, agriturismi e altri, la modulistica è disponibile dal 30 maggio, mentre le domande possono essere inviate a partire dal 1° luglio 2024.*





## ACCONTO IMU ENTRO IL 17 GIUGNO 2024

Il **17.06.2024** (in quanto il 16 cade di domenica) scade il termine di versamento dell'**acconto IMU** per il **2024**. Si riepilogano quindi la **disciplina generale** di tale imposta così come le più recenti **novità** che la interessano, anche ai fini reddituali.

### ACCONTO IMU ENTRO IL 17 GIUGNO 2024

#### ABITAZIONI PRINCIPALI ESENTI ED ECCEZIONI

In generale, le **abitazioni principali** e le relative **pertinenze** sono **esenti IMU**.

Si ricorda a tal fine che **si considera abitazione principale** l'immobile:

- ♦ iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come **unica unità immobiliare**;
- ♦ utilizzato come **dimora del possessore e del proprio nucleo familiare**, a condizione che vi risiedano anagraficamente.



A seguito di quanto stabilito con la [sentenza n. 209 del 13.10.2022](#) della **Corte Costituzionale**, se i coniugi hanno stabilito dimora abituale e residenza in **immobili diversi, situati nello stesso o in diversi Comuni<sup>1</sup>**, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per **entrambi gli immobili**.

Anche le **pertinenze<sup>2</sup>** dell'abitazione principale godono delle relative **agevolazioni**, nel limite di **una unità pertinenziale per ciascuna categoria**.

Diversamente da quanto riportato in precedenza, l'**IMU è dovuta** per gli **immobili c.d. "di lusso"** adibiti ad **abitazione principale**, ossia per quelli **rientranti** nelle **categorie**:

- ♦ **A/1** – abitazioni di tipo signorile;
- ♦ **A/8** – abitazioni in ville;
- ♦ **A/9** – castelli, palazzi di pregio storico o artistico.

A questi ultimi immobili si applica un'**aliquota ridotta** e la specifica **detrazione** prevista dalla legge: si **detraggon**o infatti, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Abitazione principale

Di lusso

Imponibile

Non di lusso

Esente IMU

<sup>1</sup> come previsto, a partire dal 01.01.2024.

<sup>2</sup> sono pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Quindi nel caso di due pertinenze, entrambe di categoria C/6, ad esempio, solo una potrà essere assimilata all'abitazione principale. Attenzione al fatto che se dette pertinenze sono iscritte in catasto unitamente all'unità principale, l'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale (rispetto alla prima) dovrà essere assoggettata ad IMU



<p><b>EQUIPARAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p>	<p>Vi sono dei casi, previsti dalla Legge o disposti dal singolo Comune<sup>3</sup>) in cui l'immobile è <b>equiparato ad abitazione principale</b>, motivo per cui <b>non deve pagare l'IMU</b>.</p> <table border="1" data-bbox="483 465 1445 1285"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="483 465 1445 510">PREVISTA DAL COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 510 544 600">1</td> <td data-bbox="544 510 1445 600"><b>unità immobiliare posseduta</b> a titolo di proprietà o usufrutto <b>da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari</b>, purché non locata</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="483 600 1445 645">EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE</th> </tr> <tr> <td data-bbox="483 645 544 819">1</td> <td data-bbox="544 645 1445 819"><b>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</b>, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari</b>, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 819 544 864">2</td> <td data-bbox="544 819 1445 864"><b>fabbricati di civile abitazione</b> destinati ad <b>alloggi sociali</b> ex <a href="#">D.M. 22.04.2008</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 864 544 1285">3</td> <td data-bbox="544 864 1445 1285"> <p><b>unico immobile</b>, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, <b>non concesso in locazione, posseduto dal personale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in servizio</b> permanente appartenente alle <b>Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare</b>;</li> <li>◆ <b>dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile</b>;</li> <li>◆ del <b>Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</b>;</li> <li>◆ appartenente alla <b>carriera prefettizia</b>;</li> </ul> <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza: per questi ultimi soggetti vi è solamente una <b>riduzione del 50%</b> della <b>base imponibile</b> per l'<b>unica unità immobiliare</b> che risulta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non locata</b> né concessa in comodato d'uso;</li> <li>◆ detenuta in Italia a titolo di <b>proprietà</b>.</li> </ul>	PREVISTA DAL COMUNE		1	<b>unità immobiliare posseduta</b> a titolo di proprietà o usufrutto <b>da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari</b> , purché non locata	EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE		1	<b>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari</b> , anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	2	<b>fabbricati di civile abitazione</b> destinati ad <b>alloggi sociali</b> ex <a href="#">D.M. 22.04.2008</a>	3	<p><b>unico immobile</b>, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, <b>non concesso in locazione, posseduto dal personale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in servizio</b> permanente appartenente alle <b>Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare</b>;</li> <li>◆ <b>dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile</b>;</li> <li>◆ del <b>Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</b>;</li> <li>◆ appartenente alla <b>carriera prefettizia</b>;</li> </ul> <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>
PREVISTA DAL COMUNE													
1	<b>unità immobiliare posseduta</b> a titolo di proprietà o usufrutto <b>da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari</b> , purché non locata												
EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE													
1	<b>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, <b>incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari</b> , anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica												
2	<b>fabbricati di civile abitazione</b> destinati ad <b>alloggi sociali</b> ex <a href="#">D.M. 22.04.2008</a>												
3	<p><b>unico immobile</b>, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, <b>non concesso in locazione, posseduto dal personale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>in servizio</b> permanente appartenente alle <b>Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare</b>;</li> <li>◆ <b>dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile</b>;</li> <li>◆ del <b>Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</b>;</li> <li>◆ appartenente alla <b>carriera prefettizia</b>;</li> </ul> <p>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>												
<p><b>ALTRI CASI DI ESENZIONE</b></p>	<p>Oltre alle casistiche viste in precedenza sono <b>esenti dall'IMU</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>immobili posseduti dallo Stato</b>, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;</li> <li>◆ fabbricati classificati o classificabili nel <b>gruppo catastale E</b> (stazioni, ponti, fari eccetera);</li> <li>◆ <b>fabbricati destinati ad usi culturali</b> come musei, biblioteche, archivi eccetera;</li> <li>◆ <b>fabbricati destinati</b> esclusivamente all'<b>esercizio del culto</b>;</li> </ul>												

<sup>3</sup> e quindi vanno verificati caso per caso





	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fabbricati di proprietà della Santa Sede;</b></li> <li>◆ <b>i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali</b> per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</li> <li>◆ <b>immobili di enti non commerciali</b>, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive</li> <li>✓ dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana.</li> </ul> </li> </ul>																								
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<p>Per quanto riguarda i <b>terreni agricoli</b>, (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello <b>non coltivato</b>) sono esenti quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>posseduti e condotti dai coltivatori diretti</b> e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole<sup>4</sup> <b>indipendentemente dalla loro ubicazione;</b></li> <li>◆ <b>situati in area di montagna o collina</b>, secondo i <b>criteri stabiliti con C.M. 9/1993;</b></li> <li>◆ <b>a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale</b>, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;</li> <li>◆ <b>ubicati nelle isole minori</b> (Allegato A annesso alla Legge 448/2001), di seguito riepilogate:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="504 1171 1450 1957"> <tr> <td><b>ISOLE TREMITI</b></td> <td>San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa</td> </tr> <tr> <td><b>PANTELLERIA</b></td> <td>Pantelleria</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE PELAGIE</b></td> <td>Lampedusa, Lampione, Linosa</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE EGADI</b></td> <td>Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE EOLIE</b></td> <td>Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE SUSCITANE</b></td> <td>Sant'Antioco, San Pietro</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE DEL NORD SARDEGNA</b></td> <td>La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molaru, Asinara</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE PARTENOPEE</b></td> <td>Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE PONZIANE</b></td> <td>Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE TOSCANE</b></td> <td>Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLE DEL MARE LIGURE</b></td> <td>Palmaria, Tino, Tinetto</td> </tr> <tr> <td><b>ISOLA DEL LAGO D'ISEO</b></td> <td>Monte Isola</td> </tr> </table>	<b>ISOLE TREMITI</b>	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa	<b>PANTELLERIA</b>	Pantelleria	<b>ISOLE PELAGIE</b>	Lampedusa, Lampione, Linosa	<b>ISOLE EGADI</b>	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica	<b>ISOLE EOLIE</b>	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina	<b>ISOLE SUSCITANE</b>	Sant'Antioco, San Pietro	<b>ISOLE DEL NORD SARDEGNA</b>	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molaru, Asinara	<b>ISOLE PARTENOPEE</b>	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara	<b>ISOLE PONZIANE</b>	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano	<b>ISOLE TOSCANE</b>	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria	<b>ISOLE DEL MARE LIGURE</b>	Palmaria, Tino, Tinetto	<b>ISOLA DEL LAGO D'ISEO</b>	Monte Isola
<b>ISOLE TREMITI</b>	San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa																								
<b>PANTELLERIA</b>	Pantelleria																								
<b>ISOLE PELAGIE</b>	Lampedusa, Lampione, Linosa																								
<b>ISOLE EGADI</b>	Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica																								
<b>ISOLE EOLIE</b>	Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina																								
<b>ISOLE SUSCITANE</b>	Sant'Antioco, San Pietro																								
<b>ISOLE DEL NORD SARDEGNA</b>	La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molaru, Asinara																								
<b>ISOLE PARTENOPEE</b>	Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara																								
<b>ISOLE PONZIANE</b>	Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano																								
<b>ISOLE TOSCANE</b>	Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria																								
<b>ISOLE DEL MARE LIGURE</b>	Palmaria, Tino, Tinetto																								
<b>ISOLA DEL LAGO D'ISEO</b>	Monte Isola																								
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>La base imponibile IMU</b> si calcola assumendo come valore dell'immobile la																								

<sup>4</sup> di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004,



**rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
<b>GRUPPO A (ESCLUSO A/10)</b>	160
CATEGORIE C/2, C/6 E C/7	
<b>GRUPPO B</b>	140
CATEGORIE C/3, C/4 E C/5	
CATEGORIE A/10 E D/5	80
<b>GRUPPO D (ESCLUSO D/5)</b>	65
CATEGORIA C/1	55



Le **variazioni di rendita catastale** intervenute **in corso d'anno**, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti:

- ◆ **dalla data di ultimazione** dei lavori, o
- ◆ se antecedente, dalla **data di utilizzo**.

**Si riepilogano** di seguito **le descrizioni dei vari gruppi catastali**, utili ai fini del calcolo dell'IMU:

GRUPPO CATASTALE "A"	
<b>A/1</b>	Abitazioni di tipo signorile
<b>A/2</b>	Abitazioni di tipo civile
<b>A/3</b>	Abitazioni di tipo economico
<b>A/4</b>	Abitazioni di tipo popolare
<b>A/5</b>	Abitazioni di tipo ultrapopolare
<b>A/6</b>	Abitazioni di tipo rurale
<b>A/7</b>	Abitazioni in villini
<b>A/8</b>	Abitazioni in ville
<b>A/9</b>	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
<b>A/10</b>	Uffici e studi privati
<b>A/11</b>	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO CATASTALE "B"	
<b>B/1</b>	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
<b>B/2</b>	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
<b>B/3</b>	Prigioni e riformatori
<b>B/4</b>	Uffici pubblici



<b>B/5</b>	Scuole e laboratori scientifici
<b>B/6</b>	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
<b>B/7</b>	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
<b>B/8</b>	Magazzini sotterranei per depositi di derrate
<b>GRUPPO CATASTALE "C"</b>	
<b>C/1</b>	Negozi e botteghe
<b>C/2</b>	Magazzini e locali di deposito
<b>C/3</b>	Laboratori per arti e mestieri
<b>C/4</b>	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
<b>C/5</b>	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
<b>C/6</b>	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
<b>C/7</b>	Tettoie chiuse od aperte
<b>GRUPPO CATASTALE "D"</b>	
<b>D/1</b>	Opifici
<b>D/2</b>	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
<b>D/3</b>	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
<b>D/4</b>	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
<b>D/5</b>	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
<b>D/6</b>	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
<b>D/7</b>	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
<b>D/8</b>	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
<b>D/9</b>	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
<b>D/10</b>	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

**Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici (che può anche essere successiva), considerando i seguenti parametri.**

- ◆ **la zona territoriale di ubicazione;**
- ◆ **l'indice di edificabilità;**



- ◆ **la destinazione d'uso** consentita;
- ◆ **gli oneri** per eventuali lavori di **adattamento del terreno necessari per la costruzione**;
- ◆ i **prezzi medi** rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di:

- ◆ **utilizzazione edificatoria** dell'area;
- ◆ **demolizione** di fabbricato;
- ◆ interventi di
  - ✓ **restauro e risanamento conservativo**,
  - ✓ **ristrutturazione** edilizia, e
  - ✓ **nuova costruzione**;

la base imponibile è costituita dal **valore dell'area**, la quale è considerata **fabbricabile**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Si ricorda che **l'IMU si applica anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce"**: per tali immobili è prevista l'aliquota base dello 0,1% che il singolo Comune può diminuire fino all'azzeramento.



Per i c.d. **"beni merce"** delle **imprese di costruzione** è prevista l'**esenzione**, a **condizione** che venga espressa, nella **dichiarazione IMU**, l'esistenza dei **requisiti** stabiliti dalla legge a tal fine<sup>5</sup>.

**Per i terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, occorre **rivalutare il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione del 25% e poi moltiplicarlo per 135**.

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
TERRENI AGRICOLI	135

#### RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** è **ridotta al 50% per:**

- ◆ **gli immobili di interesse storico artistico**;
- ◆ **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- ◆ **gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado**. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) **che la utilizzano come abitazione principale** a condizione che:

<sup>5</sup> i beni devono risultare destinati alla vendita e non devono essere in ogni caso locati (art. 1, co. 751 Legge 160/2019).



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il contratto sia registrato;</li> <li>✓ il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;</li> </ul> <p>La riduzione IMU è ammessa anche qualora il comodante possieda nel <b>medesimo Comune</b> un <b>altro immobile</b> adibito a <b>propria abitazione principale</b> – ad eccezione delle citate unità abitative “di lusso”. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p>Da ultimo, per le <b>abitazioni locata a canone concordato</b><sup>6</sup>, l'imposta è <b>ridotta al 75%</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ALIQUEUTE IMU</b></p>	<p><b>Le aliquote IMU</b> possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>una ordinaria</b> (generalità dei casi), <b>pari allo 0,86%</b>; i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 o diminuirla fino all'azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l'aliquota al ricorrere di determinate condizioni;</li> <li>◆ <b>una ridotta</b> (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), <b>pari allo 0,5%</b>; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all'azzeramento</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[ALIQUEUTE IMU] --&gt; B["Ridotta (abitazioni principali di lusso)"]     A --&gt; C["Ordinaria (generalità dei casi)"]     B --&gt; D[0,5%]     C --&gt; E[0,86%]         </pre> </div> <p>Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale</b>. I comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;</li> <li>◆ <b>0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce)</b>. I comuni possono             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ aumentarla allo 0,25%, o</li> <li>✓ ridurla fino all'azzeramento;</li> </ul> <p>Come visto in precedenza, dal 01.01.2022 – quindi <b>anche per il 2024</b> – si applica una specifica esenzione IMU in presenza delle condizioni;</p> </li> <li>◆ <b>0,76% per i terreni agricoli</b>. I comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;</li> <li>◆ <b>0,86%</b>, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, <b>per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D</b>. I comuni possono aumentare l'aliquota fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.</li> </ul> <p>Da notare che, per i <b>fabbricati non iscritti in catasto, e sprovvisti di rendita</b>, classificabili nel suddetto <b>gruppo D</b>, che nello stesso tempo risultino:</p>

<sup>6</sup> di cui alla Legge 431/1998.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>interamente posseduti</b> dalle imprese e</li> <li>✓ <b>distintamente contabilizzati</b> nei loro <b>bilanci</b>,</li> </ul> <p>la <b>base imponibile</b> IMU è determinata applicando i <b>coefficienti di adeguamento</b> approvati annualmente con apposito Decreto (per l'anno 2024 si veda il <a href="#">D.M. 08.03.2024</a>).</p> <p>In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile <b>verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul <a href="#">sito Internet del MEF</a></b>.</p> <p>Va poi inoltre considerato che, a partire <b>dal 2023</b>, qualora il Comune competente <b>non proceda con una nuova delibera</b> delle <b>aliquote IMU</b>, si <b>appliceranno le aliquote base</b> previste dalla <b>legge</b> (non invece quelle dell'anno precedente, come sempre avvenuto).</p>												
<p><b>CALCOLO E TERMINI DI VERSAMENTO</b></p>	<p><b>Ai fini del calcolo dell'IMU occorre considerare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>base imponibile</b> (quindi valore rivalutato dell'immobile);</li> <li>◆ <b>aliquota prevista.</b></li> </ul> <p><b>Tale importo</b>, da cui va scomputata l'eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze <b>di lusso, va proporzionato ai mesi<sup>7</sup> ed alla percentuale di possesso dell'immobile.</b></p> <p><b>L'IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>prima</b> (di acconto) <b>entro il 17 giugno</b>, in base all'aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. <b>Per il 2024, l'acconto è pertanto pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2023;</b></li> <li>◆ la <b>seconda</b> (a saldo) entro il <b>16 dicembre</b> sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta;</li> </ul> <p>oppure in un'<b>unica soluzione entro il 17 giugno.</b></p>												
<p><b>MODALITÀ DI VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE</b></p>	<p><b>Il versamento è effettuato con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il Modello F24 "standard" o "semplificato";</li> <li>◆ la piattaforma <a href="#">PagoPA</a>;</li> <li>◆ l'apposito bollettino postale.</li> </ul> <p>Con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <table border="1" data-bbox="481 1599 1460 1937"> <thead> <tr> <th>CODICE TRIBUTO</th> <th>TIPO DI IMMOBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>3912</b></td> <td><b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)</b></td> </tr> <tr> <td><b>3913</b></td> <td><b>FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE</b></td> </tr> <tr> <td><b>3914</b></td> <td><b>TERRENI</b></td> </tr> <tr> <td><b>3916</b></td> <td><b>AREE FABBRICABILI</b></td> </tr> <tr> <td><b>3918</b></td> <td><b>ALTRI FABBRICATI</b></td> </tr> </tbody> </table>	CODICE TRIBUTO	TIPO DI IMMOBILE	<b>3912</b>	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)</b>	<b>3913</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE</b>	<b>3914</b>	<b>TERRENI</b>	<b>3916</b>	<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>3918</b>	<b>ALTRI FABBRICATI</b>
CODICE TRIBUTO	TIPO DI IMMOBILE												
<b>3912</b>	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)</b>												
<b>3913</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE</b>												
<b>3914</b>	<b>TERRENI</b>												
<b>3916</b>	<b>AREE FABBRICABILI</b>												
<b>3918</b>	<b>ALTRI FABBRICATI</b>												

<sup>7</sup> A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente







erroneamente versato.

Fanno **eccezione** i versamenti:

- ◆ effettuati **entro 14 giorni** dalla scadenza, per i quali la sanzione è in misura pari all'**1% per ogni giorno di ritardo**;
- ◆ effettuati **entro 90 giorni** dalla scadenza, che vedono applicata la sanzione del **15%**.

Nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità nel versamento dell'IMU è possibile procedere con la correzione spontanea (c.d. **ravvedimento operoso**), ottenendo la **riduzione** della **sanzione applicabile** in misura **crescente** rispetto al tempo trascorso dal momento dell'adempimento non effettuato o eseguito erroneamente.

Ritardo nel versamento	Riduzione Sanzione
30 giorni	1 / 10
90 giorni	1 / 9
entro 1 anno	1 / 8
entro 2 anni	1 / 7
oltre 2 anni	1 / 6

**Non risulta però possibile:**

- ◆ usufruire del c.d. **ravvedimento parziale**, espressamente **escluso** per i **tributi non erariali**;
- ◆ procedere con il ravvedimento **dopo l'inizio di una verifica**, che è stata **mossa una contestazione**, dal momento che simile possibilità non viene ammessa dalla legge per i tributi locali.

**NOVITÀ 2024**

Con la "Legge di Bilancio 2024"<sup>9</sup> è stata dettata una **norma interpretativa** in materia di **esenzione IMU** per gli **immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività**:

<b>assistenziali</b>
<b>previdenziali</b>
<b>sanitarie</b>
<b>di ricerca scientifica</b>
<b>didattiche</b>
<b>ricettive</b>
<b>culturali</b>

<sup>9</sup> art 1, comma 71 della Legge 213/2023.



	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ricreative e sportive</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">di religione o di culto</td> </tr> </table> <p>svolte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>enti pubblici e privati diversi dalle società;</b></li> <li>◆ <b>trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;</b></li> <li>◆ <b>organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato.</b></li> </ul> <p>Si è visto in precedenza che, sono <b>esenti</b> dall'<b>IMU</b>, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli <b>immobili posseduti e utilizzati</b> dai predetti soggetti, <b>purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali</b> delle attività richiamate.</p> <p>Viene specificato che <b>tale previsione si interpreta nel senso che:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1)</b></td> <td> <p>gli immobili si intendono "<b>posseduti</b>" anche nel caso in cui siano <b>concessi in comodato</b> ad uno dei soggetti di cui sopra a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>comodatario svolga</b> nell'immobile - con <b>modalità non commerciali – esclusivamente le suddette attività</b>, e che</li> <li>◆ detto immobile sia <b>funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente</b></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>2)</b></td> <td> <p>gli <b>immobili</b> si intendono "<b>utilizzati</b>" quando <b>strumentali</b> alle <b>destinazioni</b> anzidette <b>anche in assenza di esercizio attuale</b> delle attività stesse, purché ciò <b>non determini la cessazione definitiva</b> della <b>strumentalità</b></p> </td> </tr> </table>	ricreative e sportive	di religione o di culto	<b>1)</b>	<p>gli immobili si intendono "<b>posseduti</b>" anche nel caso in cui siano <b>concessi in comodato</b> ad uno dei soggetti di cui sopra a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>comodatario svolga</b> nell'immobile - con <b>modalità non commerciali – esclusivamente le suddette attività</b>, e che</li> <li>◆ detto immobile sia <b>funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente</b></li> </ul>	<b>2)</b>	<p>gli <b>immobili</b> si intendono "<b>utilizzati</b>" quando <b>strumentali</b> alle <b>destinazioni</b> anzidette <b>anche in assenza di esercizio attuale</b> delle attività stesse, purché ciò <b>non determini la cessazione definitiva</b> della <b>strumentalità</b></p>
ricreative e sportive							
di religione o di culto							
<b>1)</b>	<p>gli immobili si intendono "<b>posseduti</b>" anche nel caso in cui siano <b>concessi in comodato</b> ad uno dei soggetti di cui sopra a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>comodatario svolga</b> nell'immobile - con <b>modalità non commerciali – esclusivamente le suddette attività</b>, e che</li> <li>◆ detto immobile sia <b>funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente</b></li> </ul>						
<b>2)</b>	<p>gli <b>immobili</b> si intendono "<b>utilizzati</b>" quando <b>strumentali</b> alle <b>destinazioni</b> anzidette <b>anche in assenza di esercizio attuale</b> delle attività stesse, purché ciò <b>non determini la cessazione definitiva</b> della <b>strumentalità</b></p>						
<p><b>DEDUCIBILITÀ INTEGRALE IMU</b></p>	<p>E' possibile <b>dedurre integralmente</b> dal reddito d'impresa e professionale l'<b>IMU</b> versata per gli <b>immobili strumentali</b>. In particolare, la <b>deducibilità</b> riguarda <b>solamente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>immobili strumentali</b>, intendendosi come tali quelli <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ strumentali per <b>natura</b>, rientranti nelle <b>categorie catastali A10, B, C, D ed E</b>,</li> <li>✓ strumentali per <b>destinazione</b>, ossia gli immobili diversi da quelli strumentali per natura, ma che sono <b>utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ gli importi <b>effettivamente versati</b> da parte dei soggetti passivi, sulla base quindi del <b>principio di cassa</b> (come da normativa in tema di imposte sui redditi<sup>10</sup>);</li> <li>◆ i <b>redditi d'impresa/professionali</b>, circostanza che in ogni caso <b>non evita di dover apportare le variazioni</b> (sia in aumento che in diminuzione) per quanto stanziato a bilancio a tale titolo.</li> </ul>						

<sup>10</sup> art. 99 del Tuir.





Attenzione invece al fatto che, ai fini **IRAP**, quanto adempiuto per l'IMU resta **totalmente indeducibile**.



## CONVERSIONE D.L. 39/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024 è stata pubblicata la [Legge 67/2024](#), di conversione del c.d. “**Decreto blocca Superbonus**” (D.L. 39/2024), in **vigore dal 29.05.2024** e che ha limitato per il futuro le opzioni alternative alla fruizione delle detrazioni per le agevolazioni edilizie, stabilendo al contempo **modifiche a norme esistenti su diversi ambiti**.

In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

CONVERSIONE D.L. 39/2024	
<b>LIMITAZIONI BENEFICI FISCALI AGEVOLAZIONI EDILIZIE</b>  Art. 1	<b>Confermata la limitazione alle opzioni di cessione e sconto in fattura per le spese sostenute da:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ IACP</li><li>◆ cooperative edilizie</li><li>◆ enti del Terzo settore</li></ul> anche per il <b>bonus barriere architettoniche 75%</b> . Di fatto, quindi, le <b>spese 2024</b> che, a seguito del blocco in esame, possono <b>ancora usufruire</b> della <b>cessione del credito e dello sconto in fattura</b> sono:
	<b>a)</b> le spese per interventi agevolati con il <b>superbonus</b> o <b>altri bonus edilizi</b> effettuate da <b>IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV</b> , relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio <b>presentato prima del 30.03.2024<sup>11</sup></b> (se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura)
	<b>b)</b> le spese per interventi agevolati con il <b>bonus eliminazione barriere 75%</b> con titolo edilizio <b>presentato prima del 30.12.2023</b> , fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura (nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30.12.2023, purché precedenti al 30.03.2024)
	<b>c)</b> le spese per <b>interventi diversi</b> dai precedenti (ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%), relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17.02.2023 e almeno una minima spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, sostenuta prima del 30.03.2024.

<sup>11</sup> Data di entrata in vigore del decreto-legge in commento



	<p>Attenzione al fatto che, nei casi in cui i <b>lavori</b> sono stati effettuati su <b>parti comuni di proprietà condominiale</b>, entro la data di riferimento occorre che risulti essere stata adottata anche la delibera di approvazione dei lavori.</p> <p><b>d)</b> le <b>spese</b> sostenute in relazione a <b>rogiti stipulati sino al 31.12.2024</b>, relativi a <b>unità immobiliari "antisismiche"</b><sup>12</sup> e a <b>case "restaurate o ristrutturate"</b><sup>13</sup>, laddove la <b>richiesta di titolo abilitativo</b> per gli interventi sull'edificio, in cui le unità cedute sono situate, sia <b>anteriore al 17.02.2023</b>.</p>
<p><b>FONDO PER SOSTENERE GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI</b></p> <p>Art. 1-bis</p>	<p>Si prevede la costituzione di un <b>fondo</b><sup>14</sup> per <b>sostenere</b> gli <b>interventi di riqualificazione energetica</b> e strutturale degli <b>immobili danneggiati</b> nei comuni colpiti da <b>eventi sismici</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verificatisi a far data <b>dal 01.04.2009</b>,</li> <li>◆ dove sia stato <b>dichiarato lo stato di emergenza</b>.</li> </ul> <p>Sono però <b>esclusi</b> dall'ambito di applicazione gli <b>eventi</b> occorsi in <b>Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</b>, verificatisi il <b>06.04.2009</b> e a far data <b>dal 24.08.2016</b>, già interessati da <b>specifiche norme</b>.</p> <p>Il fondo in esame è <b>finalizzato</b> a riconoscere contributi in favore di <b>sogetti che sostengono spese</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per gli interventi di <b>incremento dell'efficienza energetica</b>, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi;</li> <li>◆ di <b>ristrutturazione edilizia</b> nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.</li> </ul> <p>Per ottenere le risorse i <b>sogetti interessati presentano</b>, in via telematica, una <b>istanza</b> ai <b>Commissari straordinari</b> o delegati espressamente <b>incaricati</b> per gli <b>interventi di ricostruzione competenti per territorio</b>, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo: i contributi sono concessi da tali Commissari straordinari o delegati, in base all'<b>ordine cronologico di presentazione delle istanze</b> e nel limite delle risorse loro assegnate con il provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia, e fino a esaurimento delle stesse.</p> <p>Dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, con tutte le regole.</p> <p>Il contributo in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non concorre</b> alla formazione del <b>reddito d'impresa</b>;</li> <li>◆ <b>non concorre</b> alla formazione della <b>base imponibile dell'IRAP</b>;</li> <li>◆ <b>non rileva</b> ai fini del <b>rapporto di deducibilità</b> degli <b>interessi passivi</b>, delle <b>spese</b> e degli <b>altri componenti negativi</b> del reddito.</li> </ul>
<p><b>CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E</b></p>	<p>Viene istituito un fondo<sup>15</sup> per il <b>riconoscimento</b> di <b>contributi</b>, relativi ad alcune tipologie di <b>interventi nel settore edile</b>, in <b>favore</b>:</p>

<sup>12</sup> si tratta del c.d. Sismabonus per gli acquisti di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013.

<sup>13</sup> c.d. bonus casa per gli acquisti di cui al comma 3 dell'art. 16-bis del TUIR.

<sup>14</sup> con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025

<sup>15</sup> per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro.





**STRUTTURALE DI  
IMMOBILI DI ONLUS,  
ORGANIZZAZIONI DI  
VOLONTARIATO E  
ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE  
SOCIALE**

Art. 1-ter

- ◆ delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) iscritte alla relativa **anagrafe**, nonché
- ◆ delle **organizzazioni di volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale**,

interessate dal **processo di trasmigrazione** dai relativi registri speciali al **Registro unico nazionale del Terzo settore**.



Gli interventi in oggetto attengono alla **riqualificazione energetica o strutturale** e il contributo, ammesso solamente per i soggetti esistenti al 29.05.2024 è subordinato alla **condizione** che gli **interventi** concernano **immobili iscritti** nello **stato patrimoniale** dell'ente e direttamente **utilizzati** per lo svolgimento di **attività** rientranti nelle **finalità statutarie**.

Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono<sup>16</sup> :

<b>a)</b>	recupero del patrimonio edilizio
<b>b)</b>	efficienza energetica
<b>c)</b>	adozione di misure antisismiche
<b>d)</b>	recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
<b>e)</b>	installazione di impianti fotovoltaici
<b>f)</b>	installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
<b>g)</b>	superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

Un decreto ministeriale recherà le **disposizioni attuative** e la modalità di richiesta del contributo che deve essere presentata all'ENEA.

Il contributo concesso **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e della **base imponibile** ai fini **IRAP**, **senza** avere poi **rilevanza** ai fini della **deducibilità di interessi passivi** e di **altri componenti negativi**.

**NUOVI DATI  
COMUNICAZIONE  
ENEA**

Art. 3

Oltre ai **dati da fornire** ordinariamente all'**ENEA** nell'apposita **comunicazione** da effettuare in **conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia**<sup>17</sup>, i **soggetti**:

- ◆ che **entro il 31.12.2023** hanno presentato
  - ✓ la comunicazione di inizio lavori asseverata<sup>18</sup>, ovvero
  - ✓ l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
 e che alla stessa data non **hanno concluso i lavori**;
- ◆ che hanno presentato, a **partire dal 01.01.2024**
  - ✓ la stessa comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero
  - ✓ l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici,

<sup>16</sup> individuati dall'art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020 e successive modificazioni.

<sup>17</sup> art. 16, comma 2 -bis del D.L. 63/2013.

<sup>18</sup> di cui al comma 13-ter dell'art. 119 del citato D.L. 34/2020.



	<p>e che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili<sup>19</sup>, trasmettono all'ENEA le <b>informazioni inerenti</b> agli <b>interventi</b> agevolati, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="464 371 1473 692"> <tr> <td data-bbox="464 371 528 421"><b>a)</b></td> <td data-bbox="528 371 1473 421">i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 421 528 510"><b>b)</b></td> <td data-bbox="528 421 1473 510">l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 510 528 600"><b>c)</b></td> <td data-bbox="528 510 1473 600">l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente negli anni 2024 e 2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 600 528 692"><b>d)</b></td> <td data-bbox="528 600 1473 692">le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)</td> </tr> </table> <p>Il <b>contenuto</b>, le <b>modalità</b> e i <b>termini</b> delle <b>comunicazioni</b> in esame saranno <b>definiti</b> con apposito <b>D.P.C.M.</b>.</p>	<b>a)</b>	i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi	<b>b)</b>	l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto	<b>c)</b>	l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente negli anni 2024 e 2025	<b>d)</b>	le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)
<b>a)</b>	i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi								
<b>b)</b>	l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto								
<b>c)</b>	l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente negli anni 2024 e 2025								
<b>d)</b>	le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)								
<p style="text-align: center;"><b>MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 4-BIS</b></p>	<p>Sono state previste <b>modifiche</b> alla disciplina di alcune <b>agevolazioni fiscali</b> in <b>materia edilizia</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>divieto</b> ad alcuni <b>sogetti qualificati</b> (<b>banche; intermediari finanziari</b> iscritti allo specifico albo; <b>società</b> appartenenti a un <b>gruppo bancario</b> iscritto ad un diverso albo e <b>imprese di assicurazione</b> autorizzate ad operare in Italia) di <b>compensare</b> i propri <b>crediti d'imposta</b> derivanti da cessione del credito con <b>contributi previdenziali</b>, assistenziali e <b>premi per l'assicurazione</b> contro gli <b>infortuni sul lavoro</b> e le malattie professionali.</li> </ul> <p>In caso di <b>violazione</b> di tale <b>divieto</b> si determina il <b>recupero del credito</b> indebitamente compensato e dei relativi <b>interessi</b> e l'applicazione della <b>sanzione tributaria</b> del <b>30%</b> per i <b>crediti non spettanti</b>. Tali misure si applicano alle <b>compensazioni eseguite a partire dal 01.01.2025</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>rimodulazione</b> della <b>detraibilità in 10 anni</b> delle <b>spese</b> sostenute per alcuni <b>interventi edilizi</b>, a partire dal periodo d'imposta 2024</li> <li>◆ le <b>detrazioni</b> derivanti dalla <b>cessione</b> del <b>credito</b> o dallo <b>sconto in fattura</b> per:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. <b>Superbonus</b> sono <b>ripartite</b> in <b>quattro quote annuali</b> di pari importo, mentre</li> <li>b. quelle relative all'<b>eliminazione</b> di <b>barriere architettoniche</b> e alle misure antisismiche in <b>cinque quote annuali</b> di pari importo.</li> </ol> </li> <li>◆ per i <b>sogetti qualificati</b> le <b>rate annuali</b> dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto <b>utilizzabili a partire dall'anno 2025</b> siano <b>ripartite in 6 rate annuali</b> di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni).</li> <li>◆ Divieto per i <b>contribuenti</b> che abbiano <b>già fruito</b> in <b>dichiarazione</b> dei redditi sotto forma di <b>detrazione</b> delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la</li> </ul>								

<sup>19</sup> ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020.



	<p><b>possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito</b> relativamente alle singole <b>rate residue non ancora fruite</b> delle predette detrazioni. In relazione alle rate residue della detrazione, pertanto, si riconosce il loro <b>utilizzo solo in dichiarazione</b> sotto forma di <b>detrazioni dall'Irpef</b>, non permettendo per l'appunto più la possibilità di avvalersi delle agevolazioni anche sotto forma credito d'imposta cedibile.</p>
<p><b>ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI COMUNALI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIE</b></p> <p>Art. 4-ter</p>	<p>Viene previsto, in capo agli <b>enti comunali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>dovere di segnalazione</b> all'autorità fiscale<sup>20</sup> dell'eventuale <b>inesistenza</b> degli <b>interventi edilizi</b> ammessi alle agevolazioni fiscali<sup>21</sup>, ossia <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ recupero del patrimonio edilizio;</li> <li>✓ efficienza energetica;</li> <li>✓ adozione di misure antisismiche;</li> <li>✓ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;</li> <li>✓ installazione di impianti fotovoltaici;</li> <li>✓ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;</li> <li>✓ superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.</li> </ul> </li> </ul> <p>per i quali occorre <b>verificare</b> la relativa <b>effettiva realizzazione</b> ossia laddove, all'esito dell'attività di vigilanza e di controllo<sup>22</sup>, vengano <b>constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>partecipazione</b> degli stessi al <b>recupero del gettito fiscale</b> connesso alle <b>attività di controllo</b>.</li> </ul>
<p><b>Blocco cessione crediti "super ACE"</b></p> <p>Art. 5</p>	<p>Per quanto riguarda l'<b>utilizzo dei crediti d'imposta</b> derivanti dalla c.d. "<b>super ACE</b>"<sup>23</sup>, è prevista una stretta per coloro che avevano ceduto tale credito, con facoltà di <b>successiva cessione</b> ad <b>altri soggetti</b>, venendo poi usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viene stabilita espressamente l'<b>impossibilità</b> di effettuare <b>ulteriori cessioni</b> del credito d'imposta dopo la prima.</li> <li>2. Viene prevista un'apposita <b>disposizione transitoria</b> secondo cui i crediti che, al 30.03.2024, erano stati <b>precedentemente</b> oggetto di <b>cessione a terzi</b>, possono costituire oggetto di <b>una sola ulteriore cessione</b> ad altri soggetti.</li> <li>3. Per quanto riguarda i <b>controlli</b>, si estende ai crediti da "super ACE" il principio secondo cui, quando <b>più persone concorrono in una violazione</b>, ciascuna di esse <b>soggiace</b> alla <b>sanzione</b> per questa disposta.</li> <li>4. Anche per le cessioni dei crediti da "super ACE" trovano applicazione le <b>disposizioni sui contrasti alle frodi</b> di cui all'art. 122-bis del D.L. 34/2020, tali per cui l'Agenzia delle Entrate, <b>entro 5 giorni lavorativi</b> dall'<b>invio</b> della</li> </ol>

<sup>20</sup> Guarda di finanza e all'Agenzia delle Entrate.

<sup>21</sup> artt.119 e 121, comma 2.

<sup>22</sup> svolta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001.

<sup>23</sup> art. 19, comma 3 del D.L. 73/2021.



	<p><b>comunicazione</b> dell'avvenuta <b>cessione</b> del <b>credito</b>, può <b>sospendere</b> per un periodo <b>fino a 30 giorni</b> i relativi <b>effetti</b> (come controllo preventivo).</p>
<p><b>Comunicazione preventiva crediti d'imposta</b></p> <p>Art. 6</p>	<p>In merito al <b>monitoraggio</b> del <b>credito d'imposta per investimenti 4.0<sup>24</sup></b> e dei <b>crediti d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione<sup>25</sup></b>, e di <b>transizione ecologica<sup>26</sup></b>, è stata introdotta e una <b>comunicazione preventiva</b> per l'utilizzo di tali agevolazioni (che fino ad ora venivano usufruite in automatico).</p> <p>Ai fini della <b>fruizione</b> dei suddetti <b>benefici</b> le imprese saranno tenute a <b>comunicare preventivamente</b>, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>ammontare complessivo</b> degli <b>investimenti</b>;</li> <li>◆ la <b>presunta ripartizione</b> negli anni del <b>credito</b> e la relativa <b>fruizione</b> che si intendono effettuare a partire dal 30.03.2024.</li> </ul> <p>La comunicazione dovrà essere poi <b>aggiornata</b> al <b>completamento</b> degli <b>investimenti</b>.</p> <p>A questo fine si può notare che la <b>comunicazione</b> telematica di <b>completamento</b> degli <b>investimenti</b> va effettuata <b>anche</b> per gli <b>investimenti realizzati dal 01.01.2024 e fino al 29.03.2024</b>.</p> <p>L'adempimento in questione va effettuato sulla base del modello adottato con D.M. 06.10.2021<sup>27</sup>, disponibile sia per gli <a href="#">acquisti di beni strumentali 4.0</a> che per le <a href="#">spese di ricerca, sviluppo, innovazione</a> ecc.</p> <p>Con apposito <b>decreto</b> del Ministero delle Imprese e del made in Italy, saranno apportate le necessarie <b>modifiche</b> al citato D.M., anche con riguardo a <b>contenuto, modalità e termini di invio</b> delle <b>comunicazioni</b>.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per gli stessi <b>investimenti in beni strumentali</b> nuovi relativi all'<b>anno 2023</b>, la <b>compensabilità</b> dei <b>crediti maturati e non ancora fruiti</b> è <b>subordinata</b> alla <b>comunicazione</b> (ad oggi solamente informativa) di cui si è detto in precedenza.</p> <p>Di fatto, quindi, anche l'<b>utilizzo</b> dei <b>crediti</b> relativi agli <b>investimenti effettuati nel 2023 e non ancora utilizzati</b> risulta <b>subordinato</b> a tale <b>comunicazione</b>.</p>
<p><b>Violazione degli obblighi degli operatori finanziari</b></p> <p>Art. 7, comma 5</p>	<p>La <b>sanzione da 2.000 a 21.000 euro</b>, prevista per la <b>violazione</b> degli <b>obblighi</b> degli operatori finanziari<sup>28</sup>, si applica agli <b>operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico</b> in caso di <b>violazione</b> degli <b>obblighi di trasmissione telematica</b> dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento<sup>29</sup>.</p>

<sup>24</sup> di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della Legge 178/2020, agevolazione utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni "4.0", dall'interconnessione.

<sup>25</sup> di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019, utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.


<sup>26</sup> di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies.

<sup>27</sup> ai sensi dell'art. 1, comma 191, quarto periodo della Legge 160/2019.

<sup>28</sup> art. 10, comma 1 del D.Lgs 471/1997

<sup>29</sup> si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.L. 124/2019, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni



	 <p>Tale sanzione è <b>applicata</b> per <b>ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati</b> e <b>non si applica</b> la norma sul <b>concorso di violazioni e continuazione (cumulo giuridico)</b>.</p>				
<p><b>Proroga versamento spontaneo crediti d'imposta R&amp;S</b></p> <p>Art. 7, commi 7-bis e 7-ter</p>	<p>In fase di conversione del decreto è stata disposta una <b>nuova proroga al 31.10.2024</b> del termine per la <b>restituzione agevolata</b> (senza interessi e sanzioni) del <b>credito d'imposta per ricerca e sviluppo</b> – superando la precedente scadenza del 30.07.2024.</p> <p>Si potrà dunque <b>perfezionare</b> la <b>procedura</b> inviando entro la medesima data un'<b>apposita richiesta</b> all'Agenzia delle Entrate.</p>				
<p><b>Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici</b></p> <p>Art. 9, commi 1 e 2</p>	<p>Si prevede uno stanziamento<sup>30</sup> per la <b>realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi metereologici eccezionali nel novembre 2023</b>, ossia quei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza<sup>31</sup>.</p> <p>Viene poi <b>sostenuto</b> l'<b>accesso al credito</b> nei <b>territori</b> delle Regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Emilia-Romagna,</b></li> <li>◆ <b>Toscana, e</b></li> <li>◆ <b>Marche,</b></li> </ul> <p>colpiti dai recenti <b>eventi alluvionali</b>.</p> <p>In particolare, viene abilitata CONSAP<sup>32</sup> <b>allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie</b> pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per <b>fronteggiare i gravi danni economici</b> subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli <b>eventi sismici del 2012 e del 2016</b>.</p>				
<p><b>Differimento plastic tax e sugar tax</b></p> <p>Art. 9-bis, comma 7</p>	<p>Viene ulteriormente posticipata la <b>decorrenza</b> dell'efficacia delle norme relative alla c.d. <b>plastic tax</b> e alla c.d. <b>sugar tax</b>, istituite dalla "Legge di Bilancio 2020", come segue:</p> <table border="1" data-bbox="486 1368 1437 1473"> <tr> <td><b>DECORRENZA PLASTIC TAX</b></td> <td>01.07.2026</td> </tr> <tr> <td><b>DECORRENZA SUGAR TAX</b></td> <td>01.07.2025</td> </tr> </table>	<b>DECORRENZA PLASTIC TAX</b>	01.07.2026	<b>DECORRENZA SUGAR TAX</b>	01.07.2025
<b>DECORRENZA PLASTIC TAX</b>	01.07.2026				
<b>DECORRENZA SUGAR TAX</b>	01.07.2025				
<p><b>Riduzione aliquota agevolata interventi recupero edilizio di riqualificazione energetica</b></p> <p>Art. 9-bis, comma 8</p>	<p>In sede di conversione è stata <b>ridotta dal 36 al 30%</b> l'<b>aliquota di detrazione</b> delle <b>spese per interventi</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>recupero del patrimonio edilizio, e</b></li> <li>◆ <b>riqualificazione energetica</b> degli edifici,</li> </ul> <p><b>sostenute dal 01.01.2028 al 31.12.2033</b>, ad <b>esclusione</b> di quelle per interventi di <b>sostituzione del gruppo elettrogeno</b> di emergenza esistente con <b>generatori di emergenza a gas di ultima generazione</b>.</p>				

necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta sulle commissioni sui pagamenti. La Banca d'Italia ha disciplinato le modalità di attuazione di tali disposizioni con provvedimento del 21.04.2020.

<sup>30</sup> pari a 66 milioni di euro.

<sup>31</sup> con delibere del Consiglio dei ministri del 03.11.2023 e del 05.11.2023 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2023 e n. 295 del 19.12.2023.

<sup>32</sup> Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A.



---

## ECO-INCENTIVI AUTO, MOTO E TAXI: PIATTAFORMA ATTIVA DAL 3 GIUGNO ORE 10.00

### INTRODUZIONE

E' stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio il DPCM 20 maggio](#) con **Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti** riguardante auto, moto e taxi.

A tal proposito sul sito [Ecobonus.mise.gov.it](http://Ecobonus.mise.gov.it) sono state pubblicate le regole per il nuovo incentivo.

**La piattaforma** per le prenotazioni **sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00.**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo la misura.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono gli **incentivi per l'acquisto di auto, moto e taxi**?
2. Devono essere **soddisfatti** determinati **requisiti di possesso**?
3. Sono previste maggiorazioni per le persone fisiche con **ISEE fino a 30.000 euro**?
4. Ci sono **maggiorazioni** per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei **titolari di licenze di taxi** e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente?
5. Quali sono i contributi per **l'installazione di impianti a GPL e metano** per l'autotrazione su autoveicoli di categoria M1?
6. Quando si **presentano le domande**?
7. A chi è possibile rivolgersi per **avere informazioni**?





## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. QUALI SONO GLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO, MOTO E TAXI?

R.1. A decorrere dal 25 maggio 2024 ed **entro il 31 dicembre 2024** sono concessi i seguenti contributi al ricorrere dei requisiti indicati:

SOGGETTI	REQUISITI	CONTRIBUTI
<p>A) PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, A ESCLUSIONE DI QUELLE CHE ESERCITANO ATTIVITA' RIENTRANTI NEL CODICE ATECO 45.11.0</p>	<p><b>acquistare</b>, anche in locazione finanziaria, <b>immatricolare in Italia</b> veicoli di <b>categoria M1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nuovi</b> di fabbrica</li> <li>◆ <b>omologati</b> in una classe <b>non inferiore a Euro 6</b>,</li> <li>◆ con emissioni comprese <b>nella fascia 0-20 g/km di CO<sub>2</sub></b>,</li> <li>◆ con <b>prezzo risultante dal listino</b> prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice <b>pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa</b></li> </ul>	<p><b>contributo di euro 6.000 e</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>ulteriori euro 5.000</b> se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2 oppure</li> <li>◆ <b>di ulteriori euro 4.000</b> se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3, oppure</li> <li>◆ o di <b>ulteriori euro 3.000</b> se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4</li> </ul>
<p>B) PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, A ESCLUSIONE DI QUELLE CHE ESERCITANO ATTIVITA' RIENTRANTI NEL CODICE ATECO 45.11.0,</p>	<p><b>acquistare</b>, anche in locazione finanziaria, e <b>immatricolare</b> in Italia veicoli di <b>categoria M1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nuovi</b> di fabbrica</li> <li>◆ omologati in una classe <b>non inferiore a Euro 6</b>,</li> <li>◆ con emissioni comprese nella <b>fascia 21-60 g/km di CO<sub>2</sub></b>,</li> <li>◆ con <b>prezzo risultante</b> dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice <b>pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa</b></li> </ul>	<p><b>contributo di euro 4.000 e di ulteriori euro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>4.000</b> se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2, o</li> <li>◆ <b>2.000</b> se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3</li> <li>◆ o <b>1.500</b> se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;</li> </ul>
<p>C) PERSONE FISICHE</p>	<p>acquistare, anche in locazione finanziaria, e immatricolare in Italia <b>veicoli di categoria M1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nuovi</b> di fabbrica</li> <li>◆ omologati in una classe <b>non inferiore a Euro 6</b>,</li> <li>◆ con emissioni comprese nella fascia <b>61-135 g/km di CO<sub>2</sub></b>,</li> <li>◆ con <b>prezzo risultante</b> dal listino prezzi</li> </ul>	<p><b>contributo di</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>euro 3.000</b> se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2,</li> <li>◆ <b>euro 2.000</b> se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3</li> <li>◆ <b>euro 1.500</b> se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4</li> </ul>



	ufficiale della casa automobilistica produttrice <b>pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa</b>	
D) PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, A ESCLUSIONE DI QUELLE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL CODICE ATECO 45.40.1	<p><b>acquistare</b>, anche in locazione finanziaria, e immatricolare in Italia <b>veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>L1e,</b></li> <li>◆ <b>L2e,</b></li> <li>◆ <b>L3e,</b></li> <li>◆ <b>L4e,</b></li> <li>◆ <b>L5e,</b></li> <li>◆ <b>L6e</b></li> <li>◆ <b>e L7e</b></li> </ul>	<p><b>contributo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>pari al 30% del prezzo di acquisto</b>, fino a un massimo di <b>euro 3.000.</b></li> <li>◆ <b>pari al 40% del prezzo di acquisto</b>, fino a un massimo di <b>4.000 euro</b>, nel caso sia consegnato per la <b>rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3</b> di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente</li> </ul>
E) PERSONE FISICHE	<p><b>acquistare</b>, anche in locazione finanziaria, <b>veicoli usati di categoria M1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>prima immatricolazione in Italia</b>,</li> <li>◆ per i quali <b>non sono già stati riconosciuti gli incentivi<sup>33</sup></b></li> <li>◆ <b>omologati in una classe non inferiore a Euro 6</b>, con emissioni fino a 160 g/km di CO<sub>2</sub>,</li> <li>◆ <b>con prezzo risultante</b> dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a <b>25.000 euro</b>,</li> </ul>	<p><b>contributo di euro 2.000</b> se è contestualmente <b>rottamato un veicolo della medesima categoria omologato</b> in una classe fino a Euro 4, di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi</p>
F) PERSONE FISICHE	<p><b>stipulare un contratto di noleggio a lungo termine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per la locazione di durata <b>non inferiore a tre anni</b></li> <li>◆ di uno dei veicoli <b>di cui alle precedenti lettere a), b) e c)</b>,</li> </ul>	<p><b>contributo</b>, nei limiti degli stanziamenti previsti.</p> <p>Un <b>futuro decreto individuerà contributo, criteri e le modalità operative</b> per usufruirne, nonché l'ente incaricato della gestione del programma</p>
G) veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nuovi di fabbrica,</b></li> <li>◆ <b>non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d),</b></li> <li>◆ <b>omologati in una classe non inferiore ad Euro 5,</b></li> <li>◆ a condizione che sia <b>praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto</b></li> </ul>	<p>contributo del <b>40% del medesimo prezzo d'acquisto</b>, fino ad un massimo di euro 2.500 se è <b>contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3</b></p>

<sup>33</sup> di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'art. 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni



ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria<sup>34</sup>

Per quanto riguarda le **piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto** di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia **veicoli commerciali di categoria N1 e N2** nuovi di fabbrica **possono ricevere un contributo differenziato** in base alla **massa totale a terra e all'alimentazione del veicolo secondo la seguente tabella**

		<i>BEV e FCEV</i>	<i>Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)</i>	<i>Alimentazioni tradizionali</i>
0 - 1,49 t	<i>senza rottamazione</i>	2.200		
	<i>con rottamazione</i>	4.000	1.500	1.000
1,50 - 2,50 t	<i>senza rottamazione</i>	4.500		
	<i>con rottamazione</i>	8.000	2.500	1.500
2,51 - 3,49 t	<i>senza rottamazione</i>	10.000		
	<i>con rottamazione</i>	12.000	3.000	2.000
3,50 - 4,24 t	<i>senza rottamazione</i>	14.000		
	<i>con rottamazione</i>	16.000	4.500	3.500
4,25 - 7,2 t	<i>senza rottamazione</i>	16.000		
	<i>con rottamazione</i>	18.000	5.500	4.500



Resta fermo che, **per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2** ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, il riconoscimento del contributo è subordinato alla **contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.**

Nel caso di **acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV** effettuato da una **società di noleggio**, previa presentazione al concessionario di un **ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio** sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, **di durata non inferiore a tre anni**, il contributo è previsto sotto forma di uno **sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.**

## D.2. DEVONO ESSERE SODDISFATTI DETERMINATI REQUISITI DI POSSESSO?

**R.2** Sì, devono essere soddisfatti i requisiti di possesso di seguito elencati:

<sup>34</sup> ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011



MANTENIMENTO PROPRIETA' DEL VEICOLO PER IL BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	
<b>PERSONE FISICHE</b>	I contributi sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve <b>essere intestato al soggetto beneficiario</b> del contributo e la proprietà deve essere mantenuta <b>per almeno dodici mesi</b>
<b>PERSONE GIURIDICHE</b>	I contributi sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere <b>intestato al soggetto beneficiario</b> del contributo e la proprietà deve essere mantenuta <b>per almeno ventiquattro mesi</b>

Per il riconoscimento dei contributi, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, **il veicolo consegnato per la rottamazione** deve essere intestato da **almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi** alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Di seguito una tabella con le **dichiarazioni necessarie**, come predisposte sul sito del Ministero.

DOCUMENTI UTILI
<a href="#">ALLEGATO 1</a> - Dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi
<a href="#">ALLEGATO 2</a> - Dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi
<a href="#">ALLEGATO 3</a> - Dichiarazione sostitutiva al possesso dei requisiti di PMI (DM del 18.04.2005)
<a href="#">ALLEGATO 4</a> - Dichiarazione sostitutiva relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi

### D.3. CHI RICONOSCE I CONTRIBUTI?

**R.3** Fermo restando quanto previsto nella tabella sopra alla lettera f); in generale i contributi **sono corrisposti dal venditore all'acquirente** mediante **compensazione con il prezzo d'acquisto**. In particolare, l'importo dei contributi previsti

- ◆ **per PMI esercenti attività di trasporto** di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia **veicoli commerciali di categoria N1 e N2** nuovi di fabbrica: è riconosciuto **all'acquirente dal venditore**, che recupera tale importo quale **credito d'imposta**.
- ◆ Per gli altri casi: **le imprese costruttrici o importatrici** del veicolo nuovo **rimborsano al venditore l'importo del contributo** e recuperano tale importo quale credito di imposta.



Il **credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione**<sup>35</sup> presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

#### **D.4 SONO PREVISTE MAGGIORAZIONI PER LE PERSONE FISICHE CON ISEE INFERIORE A 30.000 EURO?**

**R.4** Sì, il contributo per l'acquisto di veicoli previsto nei casi A) e B) della tabella sopra, nel caso in cui l'**acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.**

a) **è aumentato del 25 per cento**

b) **è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed è rispettivamente pari ad**

a. **euro 8.000** nel caso di persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0) che acquistano anche in locazione finanziaria, veicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore ad euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km di CO<sub>2</sub> e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

b. **euro 5.000** nel caso di persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0) che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO<sub>2</sub>, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Tali agevolazioni sono riconosciute a **un solo soggetto per nucleo familiare**, previa presentazione, al momento della prenotazione, della dichiarazione sostitutiva resa dall'acquirente<sup>36</sup>, attestante

a) che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro

b) e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito dei medesimi contributi, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

#### **DOCUMENTI UTILI**

**ALLEGATO 5**- Dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo

<sup>35</sup> ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

<sup>36</sup> ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



## D.5. CI SONO MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI DI CATEGORIA M1 DA PARTE DEI TITOLARI DI LICENZE DI TAXI E DI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE?

**R.5.** Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze

- ◆ dall'11 agosto 2023<sup>37</sup> e fino al 25 maggio 2024<sup>38</sup> è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli [previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022](#).
- ◆ Dal 26 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della tabella sopra.

Il contributo per l'acquisto di veicoli è raddoppiato, anche per:

- i titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
- i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente<sup>39</sup> che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

Tali maggiorazioni sono riconosciute nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

## D.6. QUALI SONO I CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO PER L'AUTOTRAZIONE SU AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1?

**R.6.** Alle persone fisiche che installano **impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione** su autoveicoli di **categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4**, è riconosciuto un contributo fisso:

<b>GPL</b>	euro 400
<b>Metano</b>	euro 800

Il contributo è **corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione** a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

**Le imprese costruttrici degli impianti** di alimentazione a GPL o metano **rimborsano all'installatore l'importo del contributo** e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, **recuperano tale importo quale credito di imposta**.

Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

<sup>37</sup> data di entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104

<sup>38</sup> giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto

<sup>39</sup> di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n.21





## D.7. QUANDO SI PRESENTANO LE DOMANDE?

**R.7** A partire **dalle ore 10 del 3 giugno 2024**, sarà possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia, le **prenotazioni per i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria**

- ◆ **M1 (autoveicoli),**
- ◆ **L1e - L7e (motocicli e ciclomotori),**
- ◆ **N1 e N2 (veicoli commerciali).**

Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.



Le date e le modalità per la **prenotazione dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio** con conducente e dei contributi per l'installazione di impianti GPL e Metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note **con avviso successivo**.



## D.8. A CHI SI RIVOLGE PER AVERE INFORMAZIONI?

**R.8** I cittadini possono rivolgersi ai rivenditori. Questi ultimi, possono richiedere informazioni nei seguenti modi:

- ◆ **chiamando il numero verde 800 77 53 97** gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
- ◆ **accedendo [all'Area Riservata](#)** e compila la scheda di contatto.





---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 117 del 27.05.2024** alla **n. 118 del 30.05.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MAGGIO 2024](#)

---



## LO SCADENZARIO DAL 31.05.2024 AL 14.06.2024

Venerdì 31 maggio 2024

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.

Se l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere effettuato entro il **30 settembre**.

Venerdì 31 maggio 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad **aprile 2024** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.



---

Venerdì **31 maggio 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.  
Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

---

Venerdì **31 maggio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.  
La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.  
**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Venerdì **31 maggio 2024**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Venerdì **31 maggio 2024**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese**



**precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Venerdì **31 maggio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì **31 maggio 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2023, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);
- ◆ relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

Venerdì **31 maggio 2024**

Le imprese di assicurazione e le Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la **Denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale precedente**, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Venerdì **31 maggio 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della **4° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei



---

## **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.**

La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di **cinque giorni**.

---

Venerdì **31 maggio 2024**

Prorogato al **31 maggio 2024** (decreto-legge 39/2024) il termine ultimo per **perfezionare la procedura di regolarizzazione**. La nuova scadenza è valida:

- ◆ sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023)
- ◆ sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal "decreto Milleproroghe").

Entro tale data vanno rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute.

- ◆ Per quanto riguarda le **violazioni relative all'anno 2021 e a quelli precedenti**, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisogna versare le **prime cinque rate** (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
  - ◆ Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.
- 

